



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 25 Maggio 2023

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022. DECORRENZA 1° GENNAIO 2023

L'anno 2023 il giorno venticinque del mese Maggio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	S	LUCA VILLA	S
LUISA FERRARI	S	MAURA CATELLANI	S
PRABHJYOT KAUR SINGH	N	DANIELE ERBANNI	S
FILIPPO SEMELLINI	S	FABIO LUSETTI	S
MARCO BARONI	S		
VALERIO BIZZARRI	S		
ROSAMARIA D'URZO	S		
STEFANIA GIANOTTI	S		
DANIEL RUSTICHELLI	S		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DANIEL RUSTICHELLI
STEFANIA GIANOTTI
FABIO LUSETTI

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022. DECORRENZA 1° GENNAIO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco il quale propone di trattare in maniera unitaria i punti n. 3 e n. 4 dell'ordine del giorno ivi compreso il presente, per passare successivamente alla votazione distinta di ciascun singolo punto trattato;

DATO ATTO che nessun Consigliere obietta alla proposta formulata;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale

attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambientale (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché di adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico/finanziari con quelli

generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

- il D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020, in attuazione delle Direttiva UE in materia dei rifiuti e sulla nuova classificazione dei rifiuti, ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) in particolare agli articoli: 183 riguardante in particolare la definizione di rifiuti urbani, 184 che detta le regole sulla classificazione dei rifiuti suddividendoli in urbani e speciali e 238, comma 10, riguardante il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

- il comma 1 lettera b-ter dell'art. 183 del TUA tra la definizione di rifiuti urbani ricomprende oltre, a quelli domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, anche quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies ma esclude i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e dei impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

- l'art. 184, comma 3, lett. c) dispone che sono speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo cioè quelli previsti dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

- che pertanto l'art. 184 ammette che anche nelle zone di lavorazione industriali si producano rifiuti urbani;

- l'art. 1, comma 649, della legge 147/2013 dispone che nella determinazione delle superfici assoggettate alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che il comune provvede con il proprio regolamento a individuare le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive alle quali estendere l'esenzione dal tributo;

- il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, in tema di tassa smaltimento rifiuti, prevede l'assoggettamento alla Tarsu l'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di prodotti finiti in altri locali dell'unico complesso aziendale, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione (Cass. 24 marzo 2021 n.8336);

- l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 stabilisce che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

RICHIAMATA la deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla TQRIF) e relativi allegati;

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio in cui opera il comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente prevista dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 11 del 11 aprile 2022 ha approvato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di ARERA, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per

quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;

- Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023, e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia all'Ente Territorialmente competente che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

RICHIAMATA la propria deliberazione Consigliare n. 19 del 31 maggio 2022 con la quale si è preso atto del posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice, di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione di rifiuti urbani TQRIF di Arera, per quanto attiene gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 11 aprile 2022;

VISTE le disposizioni previste dalla Delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (art. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

RAVVISATA la necessità di adeguare il Regolamento TARI per recepire le disposizioni di cui alla delibera ARERA n. 15/2022 nonché per introdurre alcuni correttivi agli articoli già presenti per una maggiore uniformità di comportamento rispetto ai regolamenti in vigore nei Comuni facenti parte della provincia di Reggio Emilia;

VISTO lo schema di Regolamento TARI - allegato A - in cui vengono confrontati il testo del regolamento attualmente in vigore ed il testo con evidenziate le proposte di modifica;

VISTO lo schema di Regolamento TARI - allegato B - in cui viene proposto il testo già coordinato con le modifiche evidenziate nell'allegato A;

CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che:

- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022, ha disposto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- il Decreto Legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/5/2022, all'art. 43 comma 11 dispone l'aggiunta all'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 dei seguenti periodi: " Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al

30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/4/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/4/2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione anno 2023 è stato differito al 31/5/2023;

PRESO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

RICHIAMATA la deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

UDITE:

- l'introduzione politica dell'Assessore al Bilancio, Luisa Ferrari;
- la relazione tecnica della Funzionaria Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, Dott.ssa Adriana Vezzani;
- la conseguente discussione consiliare, allegata al solo originale del presente atto;

PRESO ATTO dei pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere del revisore dei conti (prot. 4566 del 18/05/2023);

Con votazione, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Favorevoli n. 8 Consiglieri;
Contrari n. 3 Consiglieri (Villa, Catellani, Erbanni);
Astenuiti n. 1 .Consigliere (Lusetti),

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento TARI - allegato B - annesso alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il 1° gennaio 2023;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. - TARI, sarà pubblicato sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2023 come disposto dall'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011.

Inoltre, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267,.con distinta e successiva votazione, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Favorevoli n. 8 Consiglieri;
Contrari n. 3 Consiglieri (Villa, Catellani, Erbanni);
Astenuiti n. 1 .Consigliere (Lusetti),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

* * * * *

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI DELL'UNIONE
COMUNI PIANURA REGGIANA
Dott.ssa Adriana Vezzani

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
dott. Pietro Granito

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA